

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

20123 - MILANO
VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1
FAX 02.43.337.337

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

PROF. MARIO NOTARI - NOTAIO
DOTT. FILIPPO ZABBAN - NOTAIO
DOTT. STEFANO RAMPOLLA - NOTAIO
DOTT. STEFANIA BECELLI - NOTAIO

N. 57449 di Repertorio

N. 8564 di Raccolta

VERBALE DI CONSIGLIO
REPUBBLICA ITALIANA

13 maggio 2008

L'anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 11 e 55

In Basiglio - Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meu, avanti a me Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- ROBERTO RUOZI, nato a Biella (BI) il 17 maggio 1939, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società:

"MEDIOLANUM S.p.A."

con sede in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, capitale sociale euro 72.948.710,90 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 11667420159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1484838, società con azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A.,

e mi richiede di redigere il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della predetta società, limitatamente ai punti 8, 9 e 10 dell'ordine del giorno di cui infra, essendo separatamente verbalizzati i precedenti punti dell'ordine del giorno.

Al termine della trattazione del punto 7 all'ordine del giorno, mantiene la presidenza del consiglio, su designazione unanime dei consiglieri intervenuti, lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che il presente consiglio è stato indetto per oggi, in questo luogo, alle ore 10,30 mediante avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli aventi diritto, mediante telefax in data 6 maggio 2008;

- che, per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso presidente sono presenti tutti i consiglieri Alfredo Messina, Edoardo Lombardi, Ennio Doris, Pasquale Cannatelli, Massimo Antonio Doris, Luigi Berlusconi, Maurizio Carfagna, Danilo Pellegrino, Paolo Sciumè, Bruno Ermolli, Antonio Zunino, Angelo Renoldi e Mario Marco Molteni;

- che, per il collegio sindacale, sono presenti Ezio Maria Simonelli, presidente e Riccardo Perotta, mentre è giustificata l'assenza di Maurizio Dallochio;

- che pertanto il consiglio è tuttora validamente costituito per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"(omissis)

8. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale mediante parziale esercizio della delega ex art. 2443 c.c. rilasciata dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 26

REGISTRATO

Agenzia delle Entrate
Milano 6

in data
al n.
serie
con €

aprile 2005, al fine dell'emissione di azioni ordinarie da porre al servizio dell'esercizio delle opzioni di sottoscrizione assegnate ai dipendenti destinatari del Piano di Stock Option 2005 - quarto ciclo -, con esclusione del diritto di opzione dei soci e con l'applicazione di un sovrapprezzo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

9. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale mediante parziale esercizio della delega ex art. 2443 c.c. rilasciata dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 26 aprile 2005, al fine dell'emissione di azioni ordinarie da porre al servizio dell'esercizio delle opzioni di sottoscrizione assegnate ai collaboratori destinatari del Piano di Stock Option 2005 - terzo ciclo -, con esclusione del diritto di opzione dei soci e con l'applicazione di un sovrapprezzo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

10. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale mediante parziale esercizio della delega ex art. 2443 c.c. rilasciata dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 26 aprile 2005 così come modificata dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 19 aprile 2007, al fine dell'emissione di azioni ordinarie da porre al servizio dell'esercizio delle opzioni di sottoscrizione assegnate agli Amministratori destinatari del Piano di Stock Option 2005 - quarto ciclo -, con esclusione del diritto di opzione dei soci e con l'applicazione di un sovrapprezzo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(omissis)"

* * * * *

In relazione ai punti 8, 9 e 10 all'ordine del giorno, di cui propone una trattazione congiunta, il presidente ricorda che in data 26 aprile 2005 l'assemblea straordinaria e ordinaria ha approvato l'istituzione di un nuovo Piano di Stock Option rivolto ai dipendenti, agli amministratori, ai collaboratori della Società e delle controllate, ed ha altresì delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio di detto Piano, con delibera il cui contenuto viene qui richiamato quale parte integrante delle odierne deliberazioni, al pari delle modificazioni alla deliberazione di delega, apportate dall'assemblea straordinaria in data 19 aprile 2007.

Con riferimento al disposto dell'art. 2441, comma 6, c.c., come richiamato dall'art. 2443 c.c., il presidente dà atto che la relazione consiliare ed il parere di congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni, rilasciato dalla società di revisione, sono stati sottoposti all'esame della citata assemblea di delega in data 26 aprile 2005 e si trovano allegati al relativo verbale in pari data, n. 15502/8310 rep. Mario Notari, notaio in Milano, nonché al verbale dell'assemblea straordinaria in data 19 aprile 2007 (n. 17782/9856 rep. Mario Notari, notaio in Mila-

no, in data 24 aprile 2007) in occasione della modifica della deliberazione assembleare di delega.

Dà altresì atto e conferma che i prezzi di emissione proposti per gli aumenti oggetto delle deliberazioni odierne sono stati determinati in esecuzione ed in piena conformità ai criteri già approvati dalla deliberazione assembleare di delega, nonché oggetto del parere di congruità della società di revisione, parere che, ad ogni buon conto, è stato reiterato in data 12 maggio 2008, come risulta dall'allegato "A".

Il presidente ricorda poi che:

- con delibera in data 13 luglio 2005, il Consiglio di Amministrazione si è parzialmente avvalso della delega, deliberando due aumenti di capitale a servizio dei Piani di Stock Option 2005, primo ciclo, rispettivamente per massimi euro 68.100 (a favore dei dipendenti) e per massimi euro 39.000 (a favore degli amministratori);
- con delibera in data 10 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione si è parzialmente avvalso della delega, deliberando tre aumenti di capitale a servizio dei Piani di Stock Option 2005, rispettivamente per massimi euro 71.400 - (a favore dei dipendenti, secondo ciclo), per massimi euro 58.750 - (a favore dei collaboratori, primo ciclo) e per massimi euro 60.900 - (a favore degli amministratori, secondo ciclo);
- con delibera in data 10 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione si è parzialmente avvalso della delega, deliberando tre aumenti di capitale a servizio dei Piani di Stock Option 2005, rispettivamente per massimi euro 76.025 - (a favore dei dipendenti, terzo ciclo), per massimi euro 90.731,10 - (a favore dei collaboratori, secondo ciclo) e per massimi euro 78.380 - (a favore degli amministratori, terzo ciclo).

A nome del collegio sindacale, il presidente Ezio Maria Simionelli dà atto e conferma che l'attuale capitale sociale sottoscritto, di euro 72.948.710,90, è interamente versato e che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 2446 e 2447 c.c..

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del Presidente, preso atto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria e ordinaria della società in data 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'assemblea stessa, all'unanimità

DELIBERA

-1-

a)

Di aumentare a pagamento, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 26 aprile 2005, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime n. 650.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi

dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data della presente deliberazione dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va da oggi allo stesso giorno del mese solare precedente.

b)

Di aumentare a pagamento, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 26 aprile 2005, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067 comprensivo pertanto di un sovrapprezzo pari a euro 0,967 per ogni azione (prezzo determinato in conformità alla deliberazione assembleare di delega).

c)

Di aumentare a pagamento, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 26 aprile 2005, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime n. 722.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067 comprensivo pertanto di un sovrapprezzo pari a euro 0,967 per ogni azione (prezzo determinato in conformità alla deliberazione assembleare di delega).

d)

Di stabilire che la sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento, come sopra deliberati, debba avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni da oggi, relativamente agli aumenti sub b) e c), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni da oggi, relativamente all'aumento sub a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti. II termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissa-

to alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni da oggi, relativamente agli aumenti sub b) e c), ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni da oggi, relativamente all'aumento sub a). Qualora entro detti termini gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 2 -

- Di aggiungere in calce all'art. 6 dello statuto sociale la seguente clausola:

"Aumento delegato in data 13 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2008, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato:

- a) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime n. 650.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 maggio 2008 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067;
- c) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime n. 722.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'u-

nica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008, relativamente agli aumenti sub b) e c), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008 relativamente agli aumenti sub b) e c), e alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub a): qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."

- Di autorizzare l'Amministratore Delegato, il Presidente e i Vice Presidenti, disgiuntamente fra loro, a dare le opportune comunicazioni agli assegnatari delle predette opzioni, nonché a porre in essere tutto quanto necessario al fine di dare attuazione alle predette deliberazioni. Di demandare inoltre agli stessi, con firma disgiunta, l'incarico di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti e formalità, compresa la facoltà di effettuare, ad avvenute sottoscrizioni del capitale sociale, l'attestazione ex art. 2444 c.c. ed il deposito presso il Registro delle Imprese dello statuto aggiornato con l'indicazione dell'ammontare del capitale sottoscritto, nonché tutti i poteri necessari ed opportuni per l'attuazione delle predette deliberazioni.

* * * * *

Il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il testo aggiornato dello statuto sociale con le modifiche sopra apportate, anche al fine di assolvere l'obbligo di deposito ai sensi dell'art. 2436 c.c., testo che qui si allega sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 12 e 5

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approvava, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quindici mezzi fogli ed occupa quindici pagine sin qui.

Firmato Roberto Ruozzi

Firmato Filippo Zabban

Al Consiglio di Amministrazione
di Mediolanum S.p.A.

1. PREMESSA

In data 26 aprile 2005 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. ("Società") ha approvato l'istituzione di un piano di stock option ed ha deliberato di attribuire la delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 26 aprile 2005, per aumentare a pagamento il capitale sociale con emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie da offrire agli Amministratori non dipendenti ed ai collaboratori della Società e delle sue controllate nella forma di stock option, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del Codice Civile. La stessa Assemblea Straordinaria ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le deliberazioni adottate ottengano le approvazioni di legge, e di attribuire al Comitato per il Piano di Stock Option, ora Comitato per le remunerazioni, il potere di redigere i regolamenti per l'attuazione del piano, provvedendo in particolare a stabilire i criteri di individuazione dei destinatari, a definire il numero delle opzioni da assegnare a ciascun beneficiario del piano ed a stabilire la disciplina da applicare in presenza di eventi di risoluzione o modificazione del rapporto di lavoro.

Il piano di stock option 2005 ("Piano"), relativamente alla parte che vede come beneficiari dei diritti gli Amministratori non dipendenti ed i collaboratori della Società e delle sue controllate, prevede:

- (i) per gli Amministratori non dipendenti della Società e delle sue controllate di aumentare a pagamento il capitale sociale per un massimo di complessivi Euro 150.000,00, mediante emissione di massimo n. 1.500.000 azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna;
- (ii) per i collaboratori della Società e delle sue controllate di aumentare a pagamento il capitale sociale per un massimo di complessivi Euro 400.000,00, mediante emissione di massimo n. 4.000.000 azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna.

L'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2005 ha inoltre deliberato sia per gli Amministratori non dipendenti, sia per i collaboratori della Società e delle sue controllate, che il prezzo per azione a fronte dell'esercizio di un'opzione fosse pari alla media ponderata tra:

- i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato prima dell'assegnazione delle opzioni; e

- ii) il valore medio di Borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione,

applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei valori di Borsa dell'ultimo semestre.

L'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2005 ha deliberato che l'esercizio delle opzioni, oltre che al mantenimento del rapporto intercorrente tra il beneficiario e la Società o altra società del Gruppo Mediolanum, fosse subordinato al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi:

- (i) che il prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data di inizio esercizio delle opzioni sia almeno pari al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla data dell'assegnazione delle opzioni; ovvero
- (ii) che la variazione del prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione e la data di inizio esercizio delle opzioni non sia inferiore alla media aritmetica delle variazioni registrate nel medesimo periodo dagli indici "S & P/Mib, Comit Assicurativi e Comit Bancari", opportunamente rettificata secondo i criteri comunemente adottati nella prassi finanziaria al fine di tenere conto del coefficiente di correlazione (c.d. beta) tra le azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. ed i sopra citati indici nel medesimo periodo; la variazione media rettificata degli indici sarà calcolata da un terzo indipendente appositamente incaricato; ovvero
- (iii) che il valore intrinseco ("*Embedded Value*") del Gruppo Mediolanum, calcolato da un terzo indipendente appositamente incaricato, riferito all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di inizio dell'esercizio delle opzioni sia almeno pari al valore intrinseco del Gruppo Mediolanum riferito all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di assegnazione delle opzioni.

In data 4 aprile 2005, ai sensi dell'art. 158, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, abbiamo espresso parere favorevole, anche in considerazione del complesso delle condizioni previste dal Piano (per i cui dettagli si rimanda al citato parere) e del comma 4 dell'art. 6 dello Statuto vigente, sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni relative all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma del Codice Civile a favore degli Amministratori non dipendenti e dei collaboratori della Società e delle sue controllate, proposto dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A., ed approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005.

In data 19 aprile 2007, l'Assemblea degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. ha deliberato, tra l'altro, sulle seguenti modifiche apportate al Piano:

- i) rimozione della locuzione "non dipendenti" dalla definizione degli amministratori beneficiari del Piano, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in merito alla possibilità di assegnare Opzioni, a valere sul Piano, ad

amministratori che siano nel contempo dipendenti di società del Gruppo Mediolanum diverse da quelle in cui rivestono la carica di amministratori, ma che risultano assegnatari delle Opzioni in funzione della loro carica di amministratori;

- ii) incremento del numero di Opzioni da assegnare agli amministratori, a valere sul Piano, dalle originarie n. 1.500.000 Opzioni alle complessive n. 4.000.000 Opzioni che conferiscono il diritto di sottoscrivere un corrispondente numero di azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna.

In data 30 marzo 2007, tenuto conto che le modifiche sopra citate non hanno cambiato il Piano nelle sue linee guida descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005 ed, in particolare, considerato che il complesso delle condizioni previste dal Piano stesso ed il criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni sono rimasti invariati, abbiamo riaffermato il nostro parere espresso in data 4 aprile 2005 sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione, a favore degli amministratori e dei collaboratori della Società e delle società controllate.

2. NATURA DELL'INCARICO E LAVORO SVOLTO

Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. del 13 maggio 2008 ("Data di assegnazione"), come da avviso di convocazione del 6 maggio 2008, ha come punto all'ordine del giorno una proposta di aumento a pagamento del capitale sociale mediante parziale esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile, rilasciata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005, al fine dell'emissione di azioni ordinarie da porre al servizio dell'esercizio delle opzioni di sottoscrizione assegnate agli Amministratori ed ai collaboratori destinatari del Piano, con esclusione del diritto di opzione dei soci e con l'applicazione di un sovrapprezzo.

Al fine di fornire al Consiglio di Amministrazione informazioni circa eventuali modifiche della nostra conclusione già riportata nel parere emesso in data 4 aprile 2005, abbiamo ricevuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la predetta documentazione, ed in particolare:

- a) l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2008;
- b) i regolamenti del Piano di stock option approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 luglio 2005;
- c) i bilanci d'esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2007;
- d) lo statuto vigente della Società;

- e) l'andamento delle quotazioni delle azioni della Società nel semestre precedente la Data di assegnazione;
- f) le ulteriori informazioni contabili ed extracontabili ritenute utili ai fini della presente relazione.

Il nostro lavoro ha comportato, tra l'altro:

- l'osservazione delle quotazioni delle azioni della Società, con particolare riferimento al semestre precedente la Data di assegnazione;
- lo svolgimento di considerazioni di carattere valutativo e di analisi ritenute necessarie per l'accertamento della congruità del prezzo di emissione delle azioni;
- la lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società dell'anno 2007 e 2008 fino alla data odierna.

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Società, non sussistano alla data odierna modifiche significative ai dati ed alle informazioni utilizzate nello svolgimento delle nostre analisi.


3. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione sopra riportata, non abbiamo individuato elementi che possano modificare il nostro parere, espresso in data 4 aprile 2005, sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni relative all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma del Codice Civile, a favore degli Amministratori e dei collaboratori della Società e delle controllate, deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005.


Si rimanda al citato parere, ed in particolare al paragrafo 4), dove sono riportate le considerazioni da noi effettuate sulla congruità dei criteri adottati e del prezzo di emissione delle azioni.

Milano, 12 maggio 2008

Reconta Ernst & Young S.p.A.


Natale Predi
(Socio)

Handwritten signature



Handwritten signature

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto in data 13-5-2008 n. 57449/8564 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1)

La società è denominata:

"MEDIOLANUM S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

SEDE

Articolo 2)

1. La società ha sede in Basiglio.
2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

Articolo 3)

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

OGGETTO

Articolo 4)

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziarie non nei confronti del pubblico:

- assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero;
- finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- operazioni finanziarie nel rispetto delle norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza.

2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.

DURATA

Articolo 5)

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6)

1. Il capitale sociale è di euro 72.948.710,90 (settantaduemilioninovecentoquarantottomilasettecentodieci virgola novanta), suddiviso in n. 729.487.109 (settecentoventinovemilioniquattrocentottantasettemilacentonove) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.
5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.
- 5.1 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari al valore normale di mercato - come definito dalla normativa fiscale - delle stesse alla data delle rispettive delibere di aumento del capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.
- 5.2 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, a collaboratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.
- 5.3 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005, con successiva modifica in data 19 aprile 2007, ha deliberato di attribuire agli amministratori, la facoltà, ai sensi dell'art.

2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 26 aprile 2005, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 400.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ad amministratori della Società e delle controllate, destinatari del piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre antecedente la data di assegnazione, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al novanta per cento al valore del patrimonio netto e pari al dieci per cento alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità; i diritti di sottoscrivere dette azioni saranno personali ed intrasferibili inter vivos; le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 19 giugno 2002.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 19 giugno 2002, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 82.750 (ottantaduemilasettecentocinquantomila) mediante emissione di massime n. 827.500 (ottocentoventisettemilacinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 19 giugno 2002 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 20.000 (ventimila) mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,384 (zero virgola trecentottantaquattro).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 19 giugno 2002: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 25 marzo 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 25 marzo 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 99.150 mediante emissione di massime n. 991.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIO-LANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 25 marzo 2003 allo stesso giorno del mese solare precedente.

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alla delibera di aumento del capitale sociale di cui al precedente punto è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di ventisei mesi dal 25 marzo 2003: qualora entro detto termine l'aumento del capitale non risultasse interamente sottoscritto, si intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2003.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2003, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 96.000 (novantaseimila) mediante emissione di massime n. 960.000 (novecentosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, pari a euro 0,539;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 25.000 (venticinquemila) mediante emissione di massime n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,539.

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2003: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 12 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2004, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 75.900 (settantacinquemilanovecento) mediante emissione di massime n. 759.000 (settecentocinquantanove mila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 58/98, da offrire in sotto-

scrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 12 maggio 2004 allo stesso giorno del mese solare precedente;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 72.934 (settantaduemilanovecentotrentaquattro) mediante emissione di massime n. 729.340 (settecentoventinovemilatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione ai collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre);
- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 18.000 (diciottomila) mediante emissione di massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione agli amministratori non dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ad un prezzo pari a euro 0,583 (zero virgola cinquecentottantatre).

La sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione corrispondenti alle deliberazioni di aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 12 maggio 2004: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 luglio 2005.

1) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 68.100,00 (sessantottomilacentovirgola zero) mediante emissione di massime n. 681.000 (seicentottantunmila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 luglio 2005 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero) mediante emissione di massime n. 390.000 (trecentonovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,118 (uno virgola centodiciotto);

la sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 12 aprile 2001, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 25.444,00 (venticinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero) mediante emissione di massime n. 254.440 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 0,648 (zero virgola seicentoquarantotto).

La sottoscrizione del predetto aumento di capitale a pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 luglio 2005: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantotomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentoottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della so-

cietà e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2007, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 76.025,00 mediante emissione di massime n. 760.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2007 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 90.731,10 mediante emissione di massime n. 907.311 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30;
- c) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 78.380,00 mediante emissione di massime n. 783.800 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2007, relativamente agli aumenti sub b) e c), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2007 relativamente agli aumenti sub b) e c), ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007, relativamente all'aumento sub a): qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2008, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato:

- a) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime n. 650.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 maggio 2008 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067;
- c) - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime n. 722.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008, relativamente agli aumenti sub b) e c), mentre deve avvenire, sempre in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei dodici mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub a), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008 relativamente agli aumenti sub b) e c), ed alla data del quinto giorno lavorativo del dodicesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, relativamente all'aumento sub a): qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

ASSEMBLEA

Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
2. L'assemblea, in prima e seconda convocazione, deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le materie da trattare. L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda. In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea di terza convocazione o successive devono essere convocate entro 30 (trenta) giorni dalle precedenti convocazioni, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 del codice civile a 8 (otto) giorni.
3. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 10)

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Articolo 11)

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti che hanno fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni non festivi prima della data della singola riunione assembleare. Il deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce all'azionista di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 12)

Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.

Articolo 13)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.
2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.
3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 14)

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16)

Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

5. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998").

Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998.

6. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

8 Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procederà come segue:

a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed identificato nella medesima lista come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998";

b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno

ottenuto i quozienti progressivi inferiori ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998";

c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998", il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998".

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998 si applica l'obbligo di immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.

Articolo 18)

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.

5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 19)

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.
4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.
2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 23)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica:
 - acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda;
 - accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di coopera-

zione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni - quale ne sia il valore unitario - o aventi un valore unitario complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) (quale ne sia la durata);

- operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate;
- concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a nove anni;
- acquisti e dismissioni di partecipazioni in società ed enti di qualunque natura;
- operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare;
- concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate;
- nomina del Direttore Generale.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili nel limite non eccedente il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il Consiglio provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25)

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 26)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni di calendario antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

8. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Quando, invece, l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci effettivi o supplenti eletti nella lista di minoranza, essa delibera con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

14. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

15. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

16. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28)

Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

Articolo 30)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi

speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero delibere di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

2. L'assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 31)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 32)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Firmato Roberto Ruozi

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

**Copia rilasciata nei termini di registrazione
per uso consentito dalla legge.**

Copia in carta libera per gli usi consentiti
dalla legge, conforme all'originale munito
delle prescritte sottoscrizioni.

Milano, 14 MAG 2008.....

